

Decreto Destinazione Italia, via libera dalla Camera. Analisi delle modifiche introdotte

Decreto Destinazione Italia, via libera dalla Camera. Analisi delle modifiche introdotte

Le novità su APE, requisiti per i certificatori energetici, terzo responsabile impianti termici, prezzi minimi garantiti e spalma-incentivi, modifiche al Codice Appalti

Mercoledì 12 Febbraio 2014

Via libera dalla Camera dei Deputati al disegno di legge di conversione del **decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145**, recante interventi urgenti di avvio del Piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

Di seguito riportiamo le principali novità introdotte nel provvedimento, che passa ora all'esame del Senato.

Attestato di prestazione energetica (APE)

È stato abrogato l'art. 1, comma 139, della L. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014) che rinviava l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica (APE) ai contratti immobiliari al momento di entrata in vigore delle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici.

Viene precisato che il pagamento della sanzione amministrativa per l'omessa dichiarazione o allegazione dell'attestato di prestazione energetica (APE) non esenta dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'APE nel termine di 45 giorni.

Ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici, si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe 2, così come definita dalla norma europea, o superiore.

Le locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di 4 mesi l'anno vengono escluse dall'obbligo di riportare negli annunci di vendita o locazione gli indici di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente ai sensi dell'art. 6, comma 8 del Dlgs 192/2005.



Certificatori energetici

Sono state inoltre introdotte modifiche e integrazioni al Dpr 75/2013, cioè al Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici degli edifici. È stata innalzata da 64 a 80 ore la durata minima del corso di formazione necessario per diventare certificatore energetico degli edifici. L'obbligo del corso è stato cancellato per i laureati in: ingegneria aerospaziale e astronautica, biomedica, dell'automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale; pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; scienze e tecnologie della chimica industriale (classi di laurea LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-48, LM-71 e 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 54/S).

Tra i diplomi che permettono la redazione delle certificazioni energetiche senza corso, sono stati inseriti anche quelli in aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica.

Requisiti di indipendenza e imparzialità

Quanto ai requisiti di indipendenza e imparzialità dei certificatori energetici, all'articolo 3 del Dpr 75/2013, dopo il comma 1 è stata inserita una norma la quale dispone che, "Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici o di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi".

Le Regioni e le Province autonome potranno "riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1". Ricordiamo che il DPR n. 75/2013 è entrato in vigore il 12 luglio 2013.

Viene precisato che le disposizioni del Regolamento n. 75/2013 si applicano anche ai fini della redazione dell'Attestazione di Prestazione Energetica (APE) di cui alla Direttiva 2010/31/UE.

Innovazioni in condominio

È stata inoltre cancellata la norma del testo che escludeva le opere e gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici dall'elenco delle innovazioni che potevano essere decise dalla maggioranza semplice dell'assemblea condominiale ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, del Codice Civile, richiedendo, pertanto, per tali innovazioni, la maggioranza qualificata.

Terzo responsabile, riammesse le imprese individuali

Vengono riammesse le imprese individuali al ruolo di terzo responsabile in materia di manutenzione e controllo di sicurezza degli impianti termici ([LEGGI TUTTO](#)). È stata dunque corretta la norma di cui al comma 52 dell'Allegato A del decreto legislativo n. 192/2005, che limitava la possibilità di ricoprire il ruolo di terzo responsabile esclusivamente alle imprese costituite sotto forma di persona giuridica (srl, spa, coop, etc.), escludendo quindi le ditte individuali.

Novità su Prezzi Minimi Garantiti e su "Spalma-incentivi"

Gli impianti fotovoltaici fino a 100 kW e quelli idroelettrici fino a 500 kW vengono esentati dalla cancellazione dei Prezzi Minimi Garantiti ([LEGGI TUTTO](#)). Modificato anche lo "spalma-incentivi" previsto ai commi 3-6 dell'art. 1: viene previsto un periodo residuo di incentivazione, al di sotto del quale non si applica l'esclusione, per gli operatori che non accettano la rimodulazione, dagli incentivi in caso di interventi quali i potenziamenti o i rifacimenti. Al fine di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può essere inferiore al 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessità degli interventi.

Crediti verso la PA compensabili con le cartelle esattoriali

Prevista la compensazione, per l'anno 2014, delle cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione.

Questi crediti devono essere certificati secondo le modalità di cui al DM dell'Economia 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012; inoltre, la somma iscritta a ruolo deve essere inferiore o pari al credito vantato.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, con cui sono definite le modalità per la compensazione e individuati gli aventi diritto e le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.

Ricordiamo che originariamente la norma prevedeva solo la sospensione delle cartelle esattoriali e non la compensazione.

Nessuna sanatoria sulle bonifiche dei siti inquinati

Con una correzione all'articolo 4 del DL n. 145/2013, è stato sventato il rischio sanatoria sulle bonifiche dei siti inquinati ([LEGGI TUTTO](#)), evitando l'aggiramento del principio "chi inquina paga". Viene precisato che la revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma è subordinata al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati da parte dell'Arpa, come previsto dall'articolo 248 del Codice Ambientale. Inoltre, i fondi previsti nel provvedimento non potranno essere utilizzati dai responsabili dell'inquinamento per le bonifiche, ma solo per favorire nuove attività produttive.

Modifiche all'art. 118 del Codice Appalti

È stata riformulata la norma che modifica l'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 (Codice Appalti) consentendo alla stazione appaltante di provvedere, per i contratti in corso, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Come spiega l'Ance in una nota, sono state modificate le condizioni in presenza delle quali viene concessa tale facoltà: non più "condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell'esecuzione del contratto" bensì nei casi di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovata da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, sempre accertate dalla stazione appaltante. Possono beneficiare del suddetto pagamento diretto – che ora può avvenire solo dopo aver sentito l'affidatario - anche le mandanti e le società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori.

Anche con riguardo al pagamento diretto in pendenza della procedura di concordato preventivo (con continuità aziendale come precisato in corso d'esame) viene ampliato il novero dei soggetti a cui la stazione appaltante può pagare le prestazioni eseguite e viene specificato che i pagamenti devono avvenire secondo le determinazioni del Tribunale competente.

Viene, altresì, previsto che la stazione appaltante nei suddetti casi di crisi di liquidità e concordato preventivo con continuità aziendale, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, deve pubblicare nel proprio sito istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari.

Concordato con continuità aziendale

È stata inoltre integrata la disciplina del concordato con continuità aziendale di cui all'art.186-bis del R.D. 267/1942. Successivamente al deposito del ricorso la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato. In mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale.

Contratti pubblici fatti salvi dall'obbligo della modalità elettronica

Tra gli accordi e i contratti pubblici che vengono fatti salvi dall'obbligo di sottoscrizione con modalità elettronica, purché stipulati dal 1 gennaio 2013 alla data di entrata in vigore del suddetto obbligo, vengono inseriti anche gli accordi di programma regionali per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'art. 5bis del D.Lgs 502/1992.

Contrasto al lavoro sommerso e irregolare

Per quanto riguarda le misure di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare, viene introdotto l'incremento del 30% delle sanzioni di cui all'art. 3 del DL 12/2002, convertito dalla L. 73/2012, previste per l'impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Prevista la duplicazione - anziché la decuplicazione - delle sanzioni amministrative prescritte per la violazione delle norme sulla durata massima dell'orario settimanale di lavoro di cui all'art. 18 bis del Dlgs 66/2003. Questa misura si applica anche alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Le relative risorse vengono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Ordine del giorno sulla responsabilità solidale

Tra gli ordini del giorno accolti, uno sollecitato dall'Ance impegna il Governo a valutare l'opportunità di un intervento normativo volto a chiarire ovvero a ridefinire la portata del vincolo della responsabilità solidale dell'appaltatore nelle ipotesi di pagamento diretto da parte della stazione appaltante al subappaltatore.